



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI

N. 541 del 21 ottobre 2024

**OGGETTO: Compenso per assistenza e difesa legale prof. avv.
Enrico Marelli. Impegno di spesa.**

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- in data 15 dicembre 2022, registrata al protocollo dell'Ente al n. 34636/2022, veniva presentata richiesta di rimborso IMU per le annualità dal 2018 al 2021 e richiesta l'esenzione come "ente non commerciale senza scopo di lucro" da parte dell'Associazione Educazione Assistenza Asilo M. T. Fornasio e Casa di Riposo, C.F. 8600341001, con sede in via Don Paolo Bertolino 24, 10092 Beinasco (TO);
- in data 17 gennaio 2023, registrata al protocollo dell'Ente al n. 1254/2023, veniva rigettata la richiesta di rimborso e di esenzione, ritenendo le attività dell'Associazione non svolte a titolo gratuito né dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, quindi, non rientranti nei requisiti richiesti dalla vigente normativa per beneficiare dell'esenzione ai fini IMU;
- in data 20 marzo 2023, registrato al protocollo comunale n. 7064/2023, veniva notificato all'Ente il ricorso avverso il diniego di rimborso e di esenzione;
- in data 27 maggio 2024, depositata il 21 giugno 2024, è stata emessa la sentenza n. 724/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Torino, Sezione n. 1, ha disposto "*il rimborso di quanto indebitamente corrisposto al Comune di Beinasco, oltre agli interessi moratori maturati dal momento del versamento e condanna(to) il Comune alle spese di lite (...)*".

Dato atto che l'Ente è venuto a conoscenza dell'esito del ricorso per le vie brevi nel mese di giugno 2024.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17 luglio 2024, con cui:

- 1) è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore, dott. Daniel CANNATI, nato a Cuorgnè (TO) il 12 luglio 1990, a ricorrere in appello avverso la sentenza n. 724/2024, R.G.R. n. 505/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Torino, Sezione n. 1, giusta relazione in data 15 luglio 2024 del dirigente competente, dott. Antonio Marco d'ACRI, agli atti del Servizio Tributi, con la quale proponeva di ricorrere in appello in quanto la sentenza, alla luce della normativa di riferimento, risulta essere di dubbia e discutibile interpretazione;
- 2) è stato riconosciuto che sussistevano le ragioni per autorizzare l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico senza ricorrere a una procedura comparativa, stante l'urgenza per l'analisi e la predisposizione del ricorso;
- 3) è stato conferito per detta fase di giudizio l'incarico legale al prof. avv. Enrico MARELLO, con studio in via Ottavio Revel 16, 10121 Torino, professore ordinario di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, partner dello studio "Marellò e Salvati –avvocati tributaristi", con sedi in Trieste e Torino, che svolge la propria attività esclusivamente nel settore tributario, nonché condirettore della rivista "Rivista di diritto tributario".

Visti altresì la proposta e il preventivo di spesa pervenuti dal prof. avv. Enrico MARELLO, registrati al protocollo dell'Ente al n. 19000/2024 in data 2 luglio 2024,

per l'importo di Euro 6.500,00= oltre I.v.a. 22% (pari a Euro 1.430,00=) e c.p.a. 4% (pari a Euro 317,20=), così per complessivi Euro 8.247,20=, che prevede le seguenti attività:

- difesa in secondo grado;
- presentazione dell'atto di appello, eventuali documenti, memorie;
- partecipazione all'udienza, sino alla decisione del giudizio di secondo grado.

Richiamato l'articolo 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità", tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Appurato che:

- l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) secondo cui è possibile modificare i contratti d'appalto senza ricorrere ad una nuova procedura nel caso in cui per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- ai sensi dell'articolo 120, comma 9, secondo cui "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.";
- in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 che rinvia alla tabella contenuta nell'allegato I.4;

- l'affidamento dell'intervento non risulta fra quelli indicati nell'articolo 1 "Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie", comma 1, del D.P.C.M. 24.12.2015 e non vi è quindi l'obbligo di aderire a convenzioni Consip o altro soggetto aggregatore.

Ritenuto, quindi, di affidare al prof. avv. Enrico MARELLO l'assistenza e la difesa legale in argomento.

Ritenuto, altresì, di approvare il preventivo presentato, che comporta un impegno di spesa di complessivi Euro 8.247,20= oneri compresi.

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni di cui in narrativa, al prof. avv. Enrico MARELLO, nato a Torino il 27.12.1973 (C.F. MRLNRC73T27L219X), l'assistenza e la difesa legale nel giudizio di secondo grado seguente il deposito della sentenza CGT IGR TO 724/2024, giusta preventivo in data 2 luglio 2024, protocollato in pari data al n. 19000/2024, agli atti del Servizio Tributi, per l'importo di Euro 6.500,00=, oltre I.v.a. 22% (pari a Euro 1.430,00=) e c.p.a. 4% (pari a Euro 317,20=), così per complessivi Euro 8.247,20=;
2. d'imputare l'onere complessivo di Euro 8.247,20=, derivante dal presente provvedimento, alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Meccanografico 0111103, Voce di bilancio 0050.000.02 "Contenzioso e patrocini legali" del Bilancio 2024;
3. di stabilire che:
 - 3.1. il pagamento per l'incarico affidato verrà effettuato su conto corrente a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi esclusivamente in forma elettronica utilizzando il Codice Univoco di Fatturazione **Q7WTE5**;
 - 3.2. l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - 3.3. l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
 - 3.4. l'affidatario dovrà assumersi l'obbligo di inserire nella fattura relativa al suddetto incarico il **CIG B33C38D835** in mancanza del quale il Comune di Beinasco non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - 3.5. il contratto in argomento si intenderà perfezionato con l'effettuazione della stipula dell'Affidamento Diretto, da parte dell'Amministrazione comunale, su M.E.P.A.;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL FUNZIONARIO

(LERDA Nadia)

NL/fc

Y:\Tributi\TRIBUTI\BILANCIO 2024\AFFIDAMENTO MARELLO\Determina impegno di spesa _Compenso assistenza e difesa legale prof. avv. Enrico Marelo.docx

**IL FUNZIONARIO
LERDA NADIA ***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 21 ottobre 2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.